

BOZZE DI STAMPA

19 luglio 2014

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 2

Art. 2.

2.5000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 20.

2.5001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 19.

2.5002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 18.

2.5003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 17.

2.5004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 16.

2.5005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 15.

2.5006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 14.

2.5007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 13.

2.5008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 12.

2.5009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 11.

2.5010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 10.

2.5011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 9.

2.5012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 8.

2.5013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 7.

2.5014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 6.

2.5015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 5.

2.5016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli da 2 a 4.

2.5017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

2.5018

DEPETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2.5019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

2.5020

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

2.5021

MILO

Sopprimere l'articolo.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

"Art. 2 – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma; sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

2.3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".»

2.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".»

2.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".»

2.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".»

2.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre."».

2.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Riduzione del numero di parlamanteri)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Decremento del numero dei membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2.

*(Modifiche alle disposizioni costituzionali
relative alla composizione delle Camere)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

2.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito da) seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56. della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.30

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.31

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la aggioro".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito

dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero".».

2.35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento memri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Variazioni nella composizione delle Camere*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventisei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2 – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.53

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.54

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.64

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). -

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DECRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre»».

2.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche» .

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;« sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 2d con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei»;

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre».»

2.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto»

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci»;

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque".».

2.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei"»

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.82

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere. »;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei»

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.83

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. n secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.84

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche»;

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei»

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore»;

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.85

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

2.87

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.88

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.89

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.90

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.91

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1 – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.93

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.94

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.96

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.97

DE PETRIS;BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: *seicentodiciotto* è sostituita dalla seguente: *trecentocinquantaquattro*".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2 . – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 19 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 26 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 26 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*cRiduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – "(Riduzione del numero dei parlamentari)., – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni d"» sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantdue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "»I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art.2 – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – *Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – *Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è, sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica»;

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

2.201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Composizione della Camera e del Senato*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Numero dei membri delle Camere*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

2.213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 1 – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 18 con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) - 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: " duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.221

DEPETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, 'DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 al 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) . - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma; della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

2.262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI; DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 1. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione della Camera e del Senato). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta".».

2.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta".».

2.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 17 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotredici, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro«.».

2.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

2.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".«».

2.296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero".».

2.297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecento quindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta; tre».».

2.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto

dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero".».

2.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1 – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.311

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.315

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.319

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.320

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito, dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.323

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.324

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.327

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.328

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (Variazioni nella composizione delle Camere). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei"

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*) . – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta" ;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.344

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.347

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".«.

2.356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".«.

2.357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".«.

2.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".«.

2.359

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 16 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".«.

2.360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero,"».

2.361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56. della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.367

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.368

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La, elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.371

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.372

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.375

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.376

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.379

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.380

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.383

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore"

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.387

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (Ridimensionamento della rappresentanza politica). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione): – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.391

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.392

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono –eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.396

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2.- *(Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento)* – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – *(Disposizioni relative al Titolo I della Parte II)* – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Carriera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 15 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.439

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.440

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.443

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.444

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.445

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.446

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.447

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.448

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.452

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.460

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" , sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.464

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2., All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.465

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 1 – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.468

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.469

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.471

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.473

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.474

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.476

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.485

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.487

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.488

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.489

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.490

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.494

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.495

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.496

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.497

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.499

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".».

2.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".».

2.501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".».

2.502

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) –
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".».

2.503

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".».

2.504

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 14 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di, trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita, dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.505

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.507

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.508

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.509

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguisti che";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.511

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.512

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.513

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.514

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.516

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il Secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.517

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquatanta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) –
1. All'articolo 56 della Costituzione è sostituito il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.546

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".«».

2.547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Variazioni nella composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre".».

2.549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque".».

2.554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 13 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i ventisei anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta"«.

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 20 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLIHI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".».

2.620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Variazioni nella composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicento diciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre".».

2.621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque".».

2.626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre".».

2.627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.638

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.639

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquarita";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art.2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 12 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.649

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire. gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art.2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.658

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.659

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono . eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5 All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere.".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero."».

2.683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 1 con il seguente:

«Art. 2. – (Diminuzione del numero dei membri delle Camere). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecento sessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). –

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.694

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.695

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.696

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.697

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.698

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.699

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.700

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.701

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.702

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.703

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.704

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.705

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.706

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.707

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 1. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.708

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.709

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.710

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.711

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.712

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.713

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta".

2.717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Le disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 11 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei parlamentari) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.734

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.735

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1 Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali, eletti nella circoscrizione Estero"».

2.742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma

dell'articolo 56 della Costituzione, è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Ridimensionamento della rappresentanza politica). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo

comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.452

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

"Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: »Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero«.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Variazioni nella composizione delle Camere). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecento sei».

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, tre».

2.765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei».

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: . «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre».

2.766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei deputati e dei senatori). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei'»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni sulla composizione delle Camere). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro».

2.769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque».

2.770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DÉ CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All’articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (Riduzione del numero dei componenti del Parlamento). –

1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro» .

2. All’articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento) – 1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre».

2.773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (Disposizioni relative al Titolo I della Parte II). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro».

2.774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «cento cinquanta, cinque».

2.775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. – (Composizione della Camera e del Senato) – 1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l’elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l’equilibrio di genere nella rappresentanza politica».

c) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All’articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecento quindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). – 1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All’articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Composizione della Camera e del Senato*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta"

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.790

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.791

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 10 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.793

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotredici, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma Le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.796

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre».

2.805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.810

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 21 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguita: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno",

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.817

DE PETRIS, BAROZZIRIO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costitu-

zione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, "il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione; la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.838

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento sessanta, tre"».

2.843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita "dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica";

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "ventidique" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

2.858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 2t) con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole "seicentotredici, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.867

DE PEFRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative alla composizione delle Camere) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni "di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."»

2.879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo 1 della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2 - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 9 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta, sei»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque»».

2.914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentoventi, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta, tre»».

2.915

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centosettantacinque, tre»».

2.916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre»».

2.917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento otto»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro»».

2.918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta» .

2. All’articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «cento cinquanta, cinque»».

2.919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l’elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l’equilibrio di genere nella rappresentanza politica»;

c) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All’articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»».

2.291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, P.ETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 1. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento".

2.936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta" ;

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2.937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicento'diciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici" .

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopò il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.946

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre" ».

2.947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione'è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta" .

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e, del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono

compiessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. -(Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto" .

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 6, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" , sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2 - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 8 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).
– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque".

2.997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento sessanta»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentocinquanta»;

b) al terzo comma, le parole «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento cinquanta»;

b) al terzo comma, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentootto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosessanta».

2.1005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2.1007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

2.1008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 7 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento cinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è, sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotredici, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

"Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.1017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4 All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1021

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1022

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1023

DE PETRIS, TAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRALIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1024

DE PETRIS, TAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRALIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1025

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1026

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1027

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo Comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1029

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo Comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1030

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1031

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative alla rappresentanza politica) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. "».

2.1033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1035

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1043

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento memri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (*Variazioni nella composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. – (Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto"

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento cinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1061

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2 Composizione della Camera e del Senato)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1064

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento sessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla, seguente: "centottanta"».

2.1071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b)al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c)al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b)al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c)al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b)al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c)al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b)al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c)al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1075

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1076

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1077

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) –
1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

2.1079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1.
All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a .z.tr con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotredici, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1087

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1088

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1089

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1090

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1091

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto

dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1094

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1095

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1099

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero. "»

2.1104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."»

2.1106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquararitotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 1. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito

dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1122

DE PETRIS, BAROZZINO, CEJINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro e entotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). –

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*).

– 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

"b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

"c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre e entottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

"b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

"c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

"b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

"c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1147

DE PETNS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

"b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

"b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

"b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

"b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

"b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 5 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

"b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".,

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento;" sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche."

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei".

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere.";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero."

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"». 2.1167

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 e 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentosessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal

seguinte: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1185a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 è con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "due centottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centocinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2° 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione; il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola "venticinque"» è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre».

2.1202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta\ dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentocinquanta, sei»;

b) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre».

2.1203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessanta sei»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta, tre».

2.1204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento, otto»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «duecento, quattro».

2.1205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. – (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta, dieci»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecentoquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta, cinque».

2.1206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica».

c) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

d) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

2.1209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotto».

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosessanta».

2.1210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati dei senatori*). 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto» .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centosettantacinque».

2.1212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli da 2 a 4 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

1.1224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i criteri perché siano assicurati il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecento quindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, tre"».

2.1226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta ,membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale tiene conto del rispetto dell'equilibrio di genere e dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, cinque"».

2.1231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di numero dei membri del Parlamento) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 55, 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La , elettorale garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei deputati assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche e la tutela dell'equilibrio di genere";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "La legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto della parità di genere e della tutela delle minoranze linguistiche";

b) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta sei";

c) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la Inaggiore";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le leggi che disciplinano l'elezione tengono conto dell'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche e l'equilibrio di genere".

2. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Decremento del numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei membri del Parlamento*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono complessivamente trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque almi di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è composto di centosessanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal se-

guente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centosessanta; di essi, sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centosettantacinque; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte complessivamente centosettantacinque senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni costituzionali relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato si compone di centottanta membri; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; otto sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative alla rappresentanza politica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è quattrocento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari*). – *l.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecentoventi; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – *l.* Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "1 deputati sono trecento cinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "1 senatori eletti dai cittadini sono centosettantacinque, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Ridimensionamento della rappresentanza politica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I membri della Camera dei deputati sono complessivamente trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Del Senato fanno parte centottanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I deputati sono trecento sessanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori eletti dai cittadini sono centottanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione "dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

3. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

4. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

5. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni per la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1 – (*Modificazioni alle disposizioni costituzionali in materia di numero dei membri del Parlamento*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni relative al numero dei deputati e dei senatori*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta da quattrocento deputati, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo dei senatori è duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. – (*Diminuzione del numero dei membri delle Camere*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal se-

guente: "Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione di ciascuna Camera*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera comprende trecentosessanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è costituito da centottanta senatori; sei sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera comprende quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero."

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento quaranta".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Senato è formato da cento cinquanta membri; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Camera è formata da trecentosessanta deputati, di cui sei sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

4. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono complessivamente centottanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento quattordici".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero"».

2.1266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modificazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero.".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

3. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero."».

2.1267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Variazioni nella composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al Titolo I della Parte II della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre"».

2.1270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre"».

2.1271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni sulla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizione per la riduzione del numero di membri del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentocinquanta sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosettantacinque, tre".».

2.1275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di numero dei componenti del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta, sei";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantaquattro".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta, tre".».

2.1276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento otto";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro".».

2.1277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, dieci";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro cento quaranta".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento cinquanta, cinque"».

2.1278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati valorizza l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica".

c) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "tre centotrentotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento".

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative al Titolo I della Parte II*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di". sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore" ;

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento otto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Dimezzamento del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento sessanta"».

2.1283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei deputati e dei senatori*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione complessiva del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche alle disposizioni relative alla composizione del Parlamento*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione della Camera e del Senato*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Numero dei membri delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al terzo comma, le parole: "i venticinque anni di" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattro centotrentotto" .

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento cinquanta"».

2.1289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni relative alla composizione delle Camere*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1291

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art.2 - (*Riduzione del numero dei membri delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentoventi".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentootto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1292

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosettantacinque"».

2.1293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 – (*Disposizioni in materia di composizione delle Camere*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta".

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1 – (*Disposizioni sul numero dei membri del Parlamento*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquanta";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1 – (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto"».

2.1298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto". 2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessanta";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantotto"».

2.1300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Riduzione del numero dei parlamentari*). – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentottantotto"».

2.1302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattro cento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentoventicinque"».

2.1303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento cinquanta";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentotrentotto"».

2.1304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – (*Riduzione del numero dei parlamentari*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentottantotto".

2. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecento quindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

2.1305

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentottantotto"».

2.1306

BONFRISCO, MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - "l'Art. 57 della Costituzione è abrogato"».

E conseguentemente:

a) il primo comma dell'art. 55 della Costituzione è così sostituito "Il Parlamento si compone della sola Camera dei Deputati";

b) Il secondo comma dell'art. 55 della Costituzione è abrogato;

c) L'art. 58 della Costituzione è abrogato;

- d) L'art. 59 della Costituzione è abrogato;
e) Tutti gli articoli della Costituzione non compatibili con la soppressione del Senato della Repubblica sono trasformati in senso monocamerale.
-

2.1307

MILO, TARQUINIO, BONFRISCO, BRUNI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - "l'Art. 57 della Costituzione è abrogato"».

2.1308

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tre senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; quattro senatori nelle

Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta

Nallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno"». Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificare o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati». Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito" dal seguente:

«Art. 94, – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale,

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni-accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2.1309

MILLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando

il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

2.1310

MILO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori"».

2.1311

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. l'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 55, comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».

2.1312

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione del Senato federale*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

2.1313

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato Federale della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art 57. – Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Vallée d'Aosta Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione"».

2.1314

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1315

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, DE PIN, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.1316

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due;

la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, all'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. – (*Modifiche all'articolo 55 della Costituzione*). – Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis. – In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale.

Art. 2-ter. – (*Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*). – Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale".

Art. 2-quater. – (*Modifiche allo Statuto della Regione siciliana*). – Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro at-

tività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-quinquies. (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna) – Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-sexies. (Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta) – Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-septies. (Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) – Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-octies. – Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

2.1317

MILÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige-Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1318

AZZOLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono la rappresentatività territoriale degli eletti. Il numero dei senatori elettivi è di duecento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,

sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma"».

2.1319

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale"».

2.1320

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione del Senato federale*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'e-

lezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri-componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.».

2.1321

Giovanni MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie*). -
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

I senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia, dell'Assmblea Regionale Siciliana"».

2.1322

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprono altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.

Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.

Ciascuna Regione deve avere almeno ~~dl~~ ^{dieci} senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio Regionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età".».

2.1323

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1324

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1325

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 200.».

2.1326

MILLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Senato federale della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante."

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni."

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni."

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5."».

2.1327

MILÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i rispettivi senatori entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio».

2.1328

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 4. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popola-

zione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.1329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla: popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1331

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

2.1332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 7. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circo-

scrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 6. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al –cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1336

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Senato della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Senato della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eretti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotototto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotototto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1343

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.1344

MILO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione.

Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.

In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo"».

2.1345

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 3. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1346

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione nei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

2.1347

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni- e delle autonomie locali . .All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

2.1348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.1349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.1350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.. -(Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1351

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 'Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1352

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Senato della Repubblica*). – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2 e all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6.

2.1353

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Senato della Repubblica*). – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2 e all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6».

2.1354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Senato della Repubblica*). – 2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capo-

luoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1355

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.1356

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centootto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione."».

2.1357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori eletti vi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti."».

12.1358

MILLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale."».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.1359

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario che durano in carica sette anni.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori regionali sono scelti tra i consiglieri regionali. La ripartizione dei seggi senatori avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti rispetto ai voti ottenuti nelle singole liste nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali. La legge dello Stato ne disciplina le modalità.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno."».

2.1360

CHITI, MUCCHETTI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). - Il Senato è composto dai 21 Presidenti delle Giunte regionali e delle Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, da 74 senatori eletti in ciascuna Regione, da 6 senatori eletti nel collegio estero, da 5 senatori a vita nominati per 7 anni dal Presidente della Repubblica. Il numero complessivo dei senatori è di centosei. Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle previsioni contenute nei precedenti periodi, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; il Presidente della Repubblica continua a nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma tali membri durano in carica sette anni; sia la Camera dei deputati che il Senato giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti; tutti i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; mentre i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge, i senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o Provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Ciascun ente adeguerà il proprio ordinamento alla riduzione prevista».

2.1361

MUCCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ai fini della tutela del principio di cui all'articolo 6, alla Valle d'Aosta, a ciascuna delle provincie auto-

nome di Trento e di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore Senatore, eletto in via diretta e secondo la disciplina dei rispettivi statuti, in modo da garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche presenti sul territorio.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

2.1362

CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVELLINI, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MARIO MAURO, MICHELONI, MINEO, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione di consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

2.1363

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2. Ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.1364

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti."».

2.1365

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il numero dei senatori è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del precedente comma si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale."».

2.1366

MILO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

2.1367

MILO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento. Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque"».

2.1368

MUCCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge approvata da entrambe le Camere, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei Senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ai fini della tutela del principio di cui all'articolo 6, alla Valle d'Aosta, a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore Senatore, eletto in via diretta e secondo la disciplina dei rispettivi statuti, in modo da garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche presenti sul territorio"».

2.1369

MARTELLI, ENDRIZZI CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale puro.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

Nessuno può candidarsi in più di una Regione.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1370

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale, contemporaneamente all'elezione dei consigli regionali.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione della carica elettiva regionale"».

2.1371

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori di cui dieci sindaci delle città metropolitane, 85 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per Regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza di genere e dei territori"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.1372

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori di cui dieci sindaci delle città metropolitane, 85 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per Regione, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale"».

Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2.1373

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*) –
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Entro 30 giorni dalla composizione dei Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono indette elezioni, mediante le quali gli elettori eleggono i senatori fra i consiglieri regionali della propria regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1374

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*) –
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 in proporzione alla

loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Vengono eletti senatori 74 fra i consiglieri regionali e fra i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano ripartiti fra gli stessi, secondo le modalità di cui al terzo comma.

All'interno dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i seggi senatoriali, sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi consiliari, garantendo la tutela delle minoranze.

All'interno di ogni gruppo consiliare vengono eletti senatori i consiglieri regionali e i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, alle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto il miglior rapporto fra preferenze ottenute e numero di votanti nel proprio collegio elettorale.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1375

ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*) –
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 21 senatori, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Vengono eletti senatori i consiglieri regionali e i consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, alle ultime elezioni regionali, hanno ottenuto il miglior rapporto fra preferenze ottenute e numero di votanti nel proprio collegio elettorale.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1372

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, e da cinque senatori nominati che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1377

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1378

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, contemporaneamente all'elezione dei consigli regionali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale"».

2.1379

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica"».

2.1380

FALANGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da sessantatre senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Ogni Regione e ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha tre senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché il regime di incompatibilità tra la carica di senatore, quella di consigliere regionale e di sindaco. I seggi spettanti a ciascuna Regione sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio"».

2.1381

FALANGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da sessantatre senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

Ogni Regione e ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha tre senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché il regime di incompatibilità tra la carica di senatore, quella di consigliere regionale

e di sindaco. I seggi spettanti a ciascuna Regione sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

2.1382

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: 'Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di 309. Le circoscrizioni Estero eleggono 6 delegati con funzioni di osservatori del processo legislativo senza diritto di voto"».

2.1383

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione del Senato*). – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "della Repubblica" sono soppresse;

b) al secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro",».

2.1384

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge dello Stato. Non può essere superiore a duecentocinquanta e inferiore a duecento.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.";

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».

2.1385

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

2.1386

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.";

d) al quarto comma sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero."».

2.1387

MIL0

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente: "il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto".».

2.1388

MIL0

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

2.1389

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno".».

2.1390

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno"».

2.1391

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

2.1392

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

2.1393

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei"».

2.1394

MILO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei"».

2.1395

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

2.1396

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno".

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.1397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».

2.1398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";
 - b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";
 - c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;
 - d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».
-

2.1399

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "trecento";
 - b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;
 - c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento"».
-

2.1400

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";
- b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

2.1401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, 1 parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

2.1402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocento"».

2.1403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

2.1404

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

d) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

2.1405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse;

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

2.1406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1407

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1408

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "trecento, sei";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentonovantaquattro"».

2.1409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "trecentoventi, sei".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquattordici"».

2.1410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta," sono sostituite dalle seguenti: "trecento cinquanta, sette".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquarantatre"».

2.1411

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1412

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento, otto";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

2.1414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: "seicentotrenta, dodici", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentocinquanta, nove".

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantuno"».

2.1415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1416

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, dieci";

b) al terzo comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovanta"».

2.1418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1419

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1420

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "trecento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentoottantotto"».

2.1421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1423

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoottantotto"».

2.1424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al terzo comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoottantotto"».

2.1427

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ", dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.

2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

2.1428

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

2.1429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

2.1430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei"».

2.1431

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sette"».

2.1432

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

2.1433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

2.1434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "hanno raggiunto la maggiore età"».

2.1435

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: "hanno compiuto i venticinque anni di età" sono sostituiti dalle seguenti: "sono maggiorenni"».

2.1436

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto"».

2.1437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno"».

2.1438

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento».

2.1439

MILO

Sostituire il comma 1 , con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

La ripartizione dei seggi tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni regione e provincia autonoma deve avere almeno due senatori.

I senatori spettanti ad ogni regione sono ripartiti in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella del consiglio regionale della regione di pertinenza.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato da parte gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il gruppo consiliare numericamente più consistente indichi tra i senatori spettanti un sindaco dei comuni della regione o della provincia autonoma. Con tale legge sono disciplinate anche le modalità di sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale"».

2.1440

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle Autonomie"».

2.1441

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "delle Autonomie"».

2.1442

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: "eletto" sono inserite le seguenti: "a suffragio universale e diretto,"».

2.1443

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: "a base regionale", sono sostituite dalle seguenti: "a suffragio universale e diretto"».

2.1444

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse».

2.1445

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "cento"».

2.1446

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono sostituite dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1447

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "cento, due"».

2.1448

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta, tre"».

2.1449

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta, tre"».

2.1450

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: "trecentoquindici, sei" sono sostituite dalle seguenti: "duecento, quattro"».

2.1451

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "cento"».

2.1452

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1453

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifica all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.1454

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centosessanta"».

2.1455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centottanta"».

2.1456

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.1457

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

2.1458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifica all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentoventicinque"».

2.1459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifica all'articolo 57 della Costituzione*). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».

2.1460

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

2.1461

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "tre"».

2.1462

MiLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

2.1463

MiLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

2.1464

MiLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "il Molise ne ha due," sono soppresse».

2.1465

MiLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: "la Valle d'Aosta uno" sono soppresse».

2.1466

MiLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».

2.1467

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse».

2.1468

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ", previa applicazione delle disposizioni del precedente comma," sono soppresse».

2.1469

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

2.1470

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

2.1471

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale" sono soppresse».

2.1472

MILO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole ", sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti" sono soppresse».

2.1473

MILO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – 1. Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1474

MILO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1475

MILO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1476

MILO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato delle autonomie è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale».

2.1477

MILO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte Regionali, dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da cento cinquanta Senatori eletti contestualmente all’elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori elettivo inferiore a due, il Molise e la Valle d’Aosta ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si effettua in proporzione alla popolazione della Regione risultante dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quello del Consiglio Regionale e di Provincia Autonoma contestualmente al quale sono stati eletti».

2.1478

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire il Capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.1479

MILO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – della Repubblica è composto da novantacinque membri eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, in modo tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere».

Conseguentemente, sopprimere il secondo paragrafo dalle parole: «I Consigli regionali», fino alle parole: «rispettivi territori».

2.1480

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il primo comma.

2.1481

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo, il secondo e il terzo comma con i seguenti:

«Il Senato è composto di cento senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale. Ogni Regione ha un numero di senatori non in-

feriore a tre e proporzionale alla popolazione; la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano hanno almeno un senatore».

2.1482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere dal quinto comma fino alla fine dell'articolo.

2.1483

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1484

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

d) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

e) sopprimere il quinto e il sesto comma.

2.1485

MILO

Al primo comma 1, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

d) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

e) sopprimere il quinto e il sesto comma.

2.1486

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori

di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1487

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due senatori eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché quelle per la loro sostituzione».

2.1488

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da cinque senatori che possano essere nominati dal Presidente della Repubblica e da quattro senatori eletti dal Consiglio generale degli Italiani all'estero (Cgie)»;

b) al sesto comma, aggiungere il seguente periodo: «Il Cgie elegge i quattro senatori, uno per ripartizione estera, a maggioranza qualificata».

2.1489

CATTANEO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma 1 con il seguente:

a) sostituire il comma con il seguente:

«Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da nove senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1490

CATTANEO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da sette senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1491

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».

Conseguentemente sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è soppresso».

2.1492

MILÒ

Al primo comma, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da 100 Senatori, rappresentativi di tutte le Regioni, eletti a suffragio universale diretto»;

b) sopprimere il secondo comma;

c) sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a tre; il Molise 2, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.»;

d) sopprimere il quinto comma;

e) sopprimere il sesto comma.

2.1493

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei territori»;

b) il secondo comma è soppresso.

2.1494

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori eletti a suffragio universale»;

b) il secondo comma è soppresso.

2.1495

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantotto senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da due senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1496

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Senatori, eletti a suffragio universale e diretto, dai Presidenti delle Giunte Regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La durata del mandato al Senato dei Presidenti delle Giunte Regionali e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata del loro mandato nella Regione nella quale sono stati eletti.»;

b) sopprimere il secondo comma.

2.1497

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, premettere il seguente periodo: «Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

2.1498

MILO

Al primo comma sostituire ovunque ricorrono le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».

2.1499

D'ADDA, MICHELONI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: ««Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «, garantendo la parità di genere e le minoranze linguistiche,».

2.1500

GATTI, CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CASSON, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DI MAGGIO, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: ««Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «, garantendo la parità di genere.».

2.1501

MICHELONI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, CASSON, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» inserire le seguenti:«, garantendo le minoranze linguistiche.».

2.1502

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di

quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione"».

2.1503

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventi senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.1504

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

2.1505

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.1506

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1 capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1507

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto da» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1508

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1509

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, ROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il numero dei senatori è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»

1.1510

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

1.1511

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere dal secondo comma fino alla fine.

1.1512

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alle parole: «loro composizione» con le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi as-

segnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori è di centocinquanta».

2.1513

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

2.1514

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

2.1515

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1516

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.1517

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «è composto», fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popo-

lazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.1518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1519

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1520

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1521

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1522

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1523

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1524

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1525

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1526

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1527

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1528

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1529

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1530

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1531

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto».

2.1532

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1533

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1534

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1535

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1536

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1537

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1538

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1539

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1540

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1541

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1542

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1543

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1544

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1545

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1546

DE PETRIS; BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1548

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1549

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1550

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1551

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1552

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1553

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1554

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:

«cento cinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1555

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1556

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1557

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento cinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1558

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:

«cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1559

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1560

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1561

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1562

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1563

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO,FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1564

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO,FARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1565

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1566

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1567

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1568

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1569

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1570

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1571

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1572

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1573

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1574

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1575

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1576

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1577

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1578

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1579

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1580

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1581

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1582

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1583

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1584

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1585

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1586

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1587

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1588

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1589

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1590

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1591

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1592

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1593

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1594

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1595

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1596

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1597

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1598

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1599

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1600

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1601

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1602

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1603

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1604

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio uiliversale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1605

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1606

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1607

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1608

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1609

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1610

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1611

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1612

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1613

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1614

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1615

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1616

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1617

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1618

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1619

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1620

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1621

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1622

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1623

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1624

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1625

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1626

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1627

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1628

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1629

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1630

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1631

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1632

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1633

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1634

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1635

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1636

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1637

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1638

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale contestualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» inserire le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» con le seguenti: «Il Molise, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma inserire il seguente: «I senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» con le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

2.1639

BONFRISCO, MILO

Al comma primo, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da centodieci senatori eletti su base regionale con testualmente al elezione dei Consigli Regionali e della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con voto limitato i senatori fra i propri componenti, nel numero di due per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al terzo comma dopo le parole: «inferiore a due» inserire le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due» con le seguenti: «Il Molise, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la Provincia di Trento e di Bolzano ne hanno uno»;

d) dopo il quarto comma inserire il seguente: «1 senatori eletti dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di

Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio Regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.»;

e) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei quarantadue senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei centodieci senatori eletti su base regionale coincide con la durata della legislatura regionale della quale sono espressione o perché eletti contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.»;

f) al sesto comma sostituire le parole: «tra i consiglieri »tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» con le seguenti: «eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

2.1640

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1641

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1642

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1643

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1644

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1645

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1646

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1647

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1648

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalla parola: «novantacinque», fino alla fine, con le seguenti: «duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero. Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventidue senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale».

2.1649

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque senatori», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi. Ciascuna Regione ha un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione».

2.1650

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1651

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1652

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1653

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1654

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1655

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1656

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1657

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale è diretto nelle Regioni».

2.1658

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del comma, con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere.».

2.1659

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino a: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «centoventi senatori.».

2.1660

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome.».

2.1661

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto.».

2.1662

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1663

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1664

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1665

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1666

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1667

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1668

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1669

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1670

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1671

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1672

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1673

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1674

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1675

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1676

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «duecento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1677

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1678

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1679

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi».

2.1680

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento cinquanta membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1682

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le

seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1683

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1684

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento cinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «centocinquanta rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1686

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, .DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le

seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1687

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento senatori eletti a suffragio universale e diretto».

2.1688

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e Province autonome».

2.1689

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento membri eletti a suffragio universale e diretto».

2.1690

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1691

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1692

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1693

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «cento rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni».

2.1694

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centocinquanta senatori elettivi».

2.1695

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoventi senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1696

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodiciannove senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1697

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodiciotto senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1698

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosedici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1699

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquindici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1700

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquattordici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1701

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centotredici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1702

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centododici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1703

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoundici senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1704

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodieci senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1705

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centonove senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1706

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosette senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1707

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centosei senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1708

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centocinque senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1709

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centoquattro senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1710

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centotre senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1711

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centodue senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1712

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «centouno senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1713

MILO

Al comma 1, sostituire le parole: «novantacinque senatori» con le seguenti: «cento senatori regionali eletti in ciascuna Regione».

2.1714

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «duecento».*

2.1715

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centonovantacinque».*

2.1716

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centonovanta».*

2.1717

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centottantacinque».*

2.1718

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centottanta».*

2.1719

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centosettantacinque».*

2.1720

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centosettanta».*

2.1721

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centosessantacinque».*

2.1722

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centosessanta».*

2.1723

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centocinquantacinque».*

2.1724

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centocinquanta».*

2.1725

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centoquarantacinque».*

2.1726

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centoquaranta».*

2.1727

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centotrentacinque».*

2.1728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola:
«novantacinque» con la seguente: «centotrenta».*

2.1729

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola
«novantacinque» con la seguente: «centoventicinque».*

2.1730

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola
«novantacinque» con la seguente: «centoventi».*

2.1731

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola
«novantacinque» con la seguente: «centoquindici».*

2.1732

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola
«novantacinque» con la seguente: «centodieci».*

2.1733

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola
«novantacinque» con la seguente: «centocinque».*

2.1734

BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al capoverso «art. 57», primo comma, sostituire la parola: "novantacinque" con la seguente: "cento" e sopprimere le parole: "e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della repubblica».

Conseguentemente:

a) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3 – All'art. 59 della costituzione il secondo comma è soppresso»

b) sopprimere il comma 5 dell'articolo 39.

2.1735

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «cento» e sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.1736

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola «novantacinque» con la seguente: «cento».

2.1737

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1738

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1739

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1740

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1741

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1742

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1743

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1744

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1745

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1746

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1747

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1748

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1749

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1750

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1751

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1752

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1753

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1754

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1755

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1756

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1757

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1758

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1759

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1760

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1761

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1762

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1763

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1764

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1765

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1766

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1767

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1768

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1769

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1770

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1771

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1772

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1773

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1774

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1775

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1776

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1777

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1778

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1779

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1780

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1781

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1782

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1783

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1784

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1785

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1786

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1787

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1788

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1789

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1790

PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1791

PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1792

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1793

PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1794

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le se-

guenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1795

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1796

DEPETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1797

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1798

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le se-

guenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1799

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1800

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1801

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1802

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1803

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1804

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1805

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1807

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1 , capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1808

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1809

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1810

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,
Uras

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1811

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1812

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1813

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1814

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1815

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1817

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1818

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1819

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1820

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1821

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1822

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1823

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1824

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1825

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1826

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi», fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1827

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1828

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1829

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1830

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1831

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1832

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1833

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1834

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1835

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1836

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1837

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1838

DE PETRIS; BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1839

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1840

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «rappresentanti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1841

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1842

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1843

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1844

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «senatori rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1846

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1847

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1848

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1849

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1850

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1851

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1852

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1853

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1854

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1855

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1856

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1857

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1858

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «membri eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole:
«senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti:
«membri eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province
autonome».*

2.1860

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole:
«senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti:
«membri eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».*

2.1861

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole:
«senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti:
«membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia
autonoma».*

2.1862

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole:
«senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti:
«membri eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».*

2.1863

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1864

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1866

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1867

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e dirette in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1868

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1869

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1870

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1871

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1872

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1873

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1874

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1875

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1876

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1877

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1880

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «componenti eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1881

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma.

2.1882

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali».

2.1883

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere la parola: «rappresentativi».

2.1884

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1885

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1886

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1887

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1888

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1889

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1890

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1891

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1892

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1893

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1894

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1895

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1896

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti:

«eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1897

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1898

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1899

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1900

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1901

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «eletti direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1902

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma.

2.1903

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1904

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1905

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:

«eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1906

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1907

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1908

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1909

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1910

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1911

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1912

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1913

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1914

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1915

DE PETRIS, BAROZZINI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1916

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1917

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1918

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1919

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1920

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1921

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma.

2.1922

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:

«eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1923

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1924

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1925

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1926

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1927

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1928

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1929

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1930

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1931

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1932

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1933

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1935

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «vo-

tati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1936

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1937

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1940

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma.

2.1941

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1942

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1943

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1944

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1945

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1946

PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1947

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1948

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:

«eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1949

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome» .

2.1950

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1951

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1952

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1953

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1954

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1955

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1956

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1957

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1958

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1959

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma.

2.1960

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1961

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFATO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:

«eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1962

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1963

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1964

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1965

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1968

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresenativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1969

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1970

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1971

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1972

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1973

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1974

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1975

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1976

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1977

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del secondo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1978

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma.

2.1979

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1980

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1981

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1982

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.1983

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1984

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.1985

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1986

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1987

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1988

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine, del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.1989

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1990

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.1991

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1992

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1993

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.1994

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.1995

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.1996

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «rappresentativi», fino alla fine del primo comma con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.1997

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1998

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.1999

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto nelle varie Regioni».

2.2001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto In ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2002

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione».

2.2003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2004

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «eletti a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale nelle varie Regioni».

2.2007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2008

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati a suffragio universale in ciascuna Regione».

2.2009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2010

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati diret-

tamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2011

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle Regioni e nelle Province autonome».

2.2012

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini nelle varie Regioni».

2.2013

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione o Provincia autonoma».

2.2014

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «votati direttamente dai cittadini in ciascuna Regione».

2.2015

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del sesto comma.

2.2016

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del quinto comma.

2.2017

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del quarto comma.

2.2018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del terzo comma.

2.2019

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del secondo comma.

2.2020

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «delle istituzioni» fino alla fine del primo comma.

2.2021

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sostituire le parole da: «delle istituzioni territoriali» fino alla fine con le seguenti: «anche delle istituzioni territoriali».

2.2022

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sostituire le parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

2.2023

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «autonomie».

2.2024

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «territoriali» fino alla fine del comma.

2.2025

MILÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo le parole: «istituzioni territoriali» aggiungere le seguenti: «e eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale».

2.2026

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le seguenti: «più sei senatori in rappresentanza della Circoscrizione Estero»,

b) al quarto comma dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero»;

c) dopo il quarto comma inserire il seguente: «Sei senatori sono eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero»;

d) al quinto comma la parola: «territoriali» è soppressa.

2.2027

CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le seguenti: «che non abbiano rivestito la carica di Senatore della Repubblica nella misura massima di due mandati».

2.2028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da: «e da cinque» fino alla fine del comma.

2.2029

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sopprimere e parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.2030

RICCHIUTI, CASSON, DIRINDIN, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sopprimere e parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2031

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2032

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2033

MILÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.2034

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: cinque» con la seguente: «due».

2.2035

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «cinque senatori», inserire le seguenti: «senza diritto di voto».

2.2036

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «che possono essere».

2.2037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dal Presidente della Repubblica».

2.2038

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «da una Commissione costituita secondo le modalità stabilite con legge costituzionale».

2.2039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

2.2040

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente della Camera dei deputati».

2.2041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2042

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire i seguenti: «Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano paterne di-

sporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario».

2.2043

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire il seguente: «I senatori che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute dall'ordinamento sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: «proporzionale, i» inserire le seguenti: «restanti».

2.2044

PALMA, FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

2.2045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

2.2046

MILO

Al comma 1, capo verso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

2.2047

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

«I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, con modalità stabilite dalla legge dello Stato».

b) al quarto comma aggiungere in fine le seguenti parole: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno»;

c) sopprimere il comma 6;

Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5,6.

2.2048

BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «articolo 57» sostituire il secondo comma con il seguente: «I Senatori sono eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori spettanti».

2.2049

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento sulla

base dei criteri stabiliti con legge, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.2050

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale puro sulla base dei criteri stabiliti con legge dello stato, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale».

2.2051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori di diritto coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.2052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

2.2053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «I Consigli regionali e».

2.2054

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sostituire la parola: «regionali», con le parole: «di Macroarea» e sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Macroarea può avere un numero di senatori inferiori a due».

3) Al quarto comma, sostituire la parola: «Regioni», con la parola: «Macroarea».

4) Al sesto comma, sostituire la parola: «regionale», con le parole: «di Macroarea».

2.2055

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

3) All'articolo 30, capoverso Art. 117, al comma, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato».

2.2056

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione i commi 1 e 2 sono abrogati e al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «Ulteriori».

Conseguentemente, all'articolo 30, capoverso «Art. 117», al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

2.2057

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) Sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 1, capoverso, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione i commi 1 e 2 sono abrogati e al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «ulteriori», con la seguente: «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 30, capoverso «Art. 117», al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

2.2058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2059

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «di Trento e di Bolzano».

2.2060

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono», con la seguente: «nominano».

2.2061

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono», con la seguente: «nominano».

2.2062

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, con metodo proporzionale»,».

2.2063

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «metodo proporzionale» inserire la seguente: «puro».

2.2064

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «metodo proporzionale» inserire le seguenti: «senza soglie di sbarramento».

2.2065

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» aggiungere le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2066

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che disciplina altresì elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni».

2.2067

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che regola altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

2.2068

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri definiti con legge costituzionale, che definisce altresì le modalità per l'elezione diretta In Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto ordinario».

2.2069

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale che fissa le modalità per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli-Venezia Giulia».

2.2070

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che prevede altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'aoste».

2.2071

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che garantisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Trentino Alto Adige /Sudtirolo».

2.2072

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che organizza le modalità di elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Puglia».

2.2073

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che delinea altresì i criteri per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Calabria».

2.2074

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che reca disposizioni per l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Piemonte».

2.2075

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che assicura altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Sardegna».

2.2076

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che definisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche catalane».

2.2077

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che promuove altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche corso-galluresi».

2.2078

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che specifica i contenuti organizzativi del diritto all'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi».

2.2079

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che disciplina altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche occitane».

2.2080

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che impone altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche ladine».

2.2081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che prevede altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche germanofone».

2.2082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che sostanzia altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche slovene».

2.2083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, che inserisce altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche croate».

2.2084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» «inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, assicurando altresì l'elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche francesi».

2.2085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «con metodo proporzionale» inserire le seguenti: «sulla base di criteri stabiliti con legge costituzionale, garantendo altresì elezione diretta in Parlamento delle minoranze linguistiche friulane».

2.2086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra».

2.2087

STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo la parola: «senatori», inserire la seguente: «elettivi».

2.2088

PALMA, FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, sopprimere le parole: «fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) al comma sesto, sopprimere le parole: «tra i consiglieri e i sindaci» nel medesimo comma, dopo le parole: «carica elettiva regionale o locale», inserire le seguenti: «anche in seguito alla stessa elezione a Senatore».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

2.2089

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori» e in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ventuno senatori sono i sindaci dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente al sesto comma sopprimere le parole: «e i sindaci» e le parole: «o locale».

2.2090

PALMA, FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.2091

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma sopprimere le parole da: «fra i propri componenti» fino alla fine.

2.2092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «fra i propri componenti».

2.2093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole da: «e, nella misura» fino alla fine del comma.

2.2094

MILÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.2095

PALMA, FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno,» con la seguente: «o».

2.2096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, fra».

2.2097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «, nella misura di Uno per ciascuno,».

2.2098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni» con le seguenti: «nominano senatore il sindaco del comune» sostituire le parole: «dei rispettivi territori» con le seguenti: «del capoluogo di Regione».

2.2099

ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «art. 57», al secondo comma, sostituire le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.» con le seguenti: «i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori nella misura di un sindaco per ogni Consiglio Regionale e Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.2100

MILÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.2101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole da «dei Comuni» fino alla fine del comma.

2.2102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «dei rispettivi territori».

2.2103

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti».

2.2104

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche e delle opposizioni presenti in consiglio regionale».

2.2105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».

2.2106

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti: «La Regione autonoma della Sardegna provvede, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge n. 482 del 1999 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) alla elezione dei senatori, effettivi e supplenti, nel numero spettante ai sensi del presente articolo tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale, ai sensi della legge costituzionale n. 3, e sue successive modificazioni ed integrazioni».

2.2107

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Le Regioni a Statuto speciale provvedono alla elezione dei senatori, nel numero spettante ai sensi del presente articolo, tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale».

2.2108

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione approva una legge elettorale sulla base di criteri e principi nazionali stabiliti con legge dello Stato. Ciascun consiglio regionale adegua il proprio statuto a tali criteri e principi.».

2.2109

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento.».

2.2110

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale puro.».

2.2111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale.».

2.2112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, secondo le modalità disciplinate con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti della Camera e dei due terzi dei componenti del Senato».

2.2114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È garantita la rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche della regione Friuli Venezia-Giulia».

2.2115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Gli Statuti delle Regioni prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2116

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Gli Statuti delle Regioni Speciali prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze territoriali e linguistiche».

2.2117

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche».

2.2118

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nelle Regioni a statuto speciale, a tutela delle minoranze linguistiche, lo Statuto disciplina le modalità di elezione diretta dei senatori».

2.2119

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «I rappresentanti delle minoranze linguistiche sono eletti direttamente».

2.2120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche prevedendo forme di elezione diretta».

2.2121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

2.2122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57» dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

2.2123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

2.2125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige /Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

2.2127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta».

2.2128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretto, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitano e sarda riconosciute dalla legge».

2.2130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

2.2131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slave ne, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, , slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francoprovenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La legge disciplina lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica albanese».

2.2138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

2.2139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca».

2.2140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

2.2141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

2.2142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

2.2143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francoprovenzale».

2.2144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

2.2145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

2.2146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

2.2147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

2.2148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

2.2149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

2.2150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ricono-

sciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2153

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini. DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2157

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche, catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2160

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2165

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2166

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica sarda, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2167

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, anche mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato delle Regioni a statuto speciale».

2.2169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta è disciplinata con legge costituzionale».

2.2170

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2171

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI; DE CRISTOFORO, PETRAGLIO, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti; previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2178

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica ladina, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica occitana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

2.2181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi, germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

2.2183

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinato lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2185

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catolane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla legge».

2.2187

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catolane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2188

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catolane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguisti-

che franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2196

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

2.2197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge.

2.2198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

2.2199

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana».

2.2200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

2.2201

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

2.2202

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

2.2203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica».

2.2204

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in

Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca»

2.2205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca».

2.2206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

2.2207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena».

2.2208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

2.2209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata».

2.2210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

2.2211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinato la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese».

2.2212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica franco-provenzale».

2.2213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale».

2.2214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

2.2215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana».

2.2216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

2.2217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

2.2218

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

2.2219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

2.2220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

2.2221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

2.2222

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

2.2223

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata lo rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

2.2225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

2.2226

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO,

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/ Südtirol mediante forme di elezione diretta».

2.2228

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

2.2229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

2.2230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

2.2231

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sono definite le modalità per l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.2232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi terzo e quarto.

2.2233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma.».

2.2234

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.

2.2235

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO; PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.2236

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due».

2.2237

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.2238

NUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, nel capoverso «Art. 57» sostituire il terzo comma con il seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.2239

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere in fine le seguenti: «, il Molise e la Valle d’Aosta ne hanno due ciascuno».

2.2240

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere infine le seguenti: «, il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno».

2.2241

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a cinque» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il Molise e la Valle d’Aosta ne hanno uno ciascuno».

2.2242

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a quattro».

2.2243

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «a due» con le seguenti: «a tre».

2.2244

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «due» con la seguente: «tre».

2.2245

PALMA, FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel terzo comma, sostituire la parola: «due» ovunque ricorra, con la seguente: «uno».

2.2246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole da: «; ciascuna» fino alla fine del comma.

2.2247

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due», con le seguenti: «il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno».

2.2248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «di Trento e di Bolzano».

2.2249

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ha due» con le seguenti: «ha uno».

2.2250

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».

2.2251

RUSSO, PEGORER, FASIOLO, SONEGO, PALERMO, BERGER

Al capoverso «Art. 57», al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica».

2.2252

BRUNO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il senatore italiano nella provincia autonoma di Bolzano è eletto dai consiglieri provinciali di minoranza linguistica italiana in seno al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano».

2.2253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi quarto, quinto e sesto.

2.2254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

2.2255

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2256

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2257

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in modo proporzionale, sulla base della elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2258

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma, con il seguente: «la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti, che hanno compiuto ventuno anni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.2259

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «tra le Regioni» inserire la seguente: «ordinarie»;

b) dopo le parole: «dei più alti resti» seguenti: «; la ripartizione dei seggi tra le Regioni a Statuto speciale si effettua, previa applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, maggiorata di un coefficiente pari a 1,5».

2.2260

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma.».

2.2261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base della popolazione residente».

2.2262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti che hanno compiuto ventuno anni.».

2.2263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione alla loro popolazione» con le seguenti: «in modo proporzionale, sulla base degli elettori residenti.».

2.2264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole da: «, quale risulta» fino alla fine del comma.

2.2265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole da: «, sulla base» fino alla fine del comma.

2.2266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «e dei più alti resti».

2.2267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere i commi quinto e sesto.

2.2268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2269

CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2270

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.2271

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma, con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide esattamente con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

2.2271

MILIO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei senatori eletti coincide con quella dei deputati».

2.2273

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «I senatori durano in carica cinque anni».

2.2274

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».

2.2275

MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere».

2.2276

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «esattamente».

2.2277

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «rigorosamente».

2.2278

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «perfettamente».

2.2279

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo la parola: «coincide» inserire la seguente: «precisamente».

2.2280

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, sostituire le parole da: «degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti» con le seguenti: «dei deputati».

2.2281

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, inserire in fine il seguente periodo: «In caso di grave impedimento o di arresto, un senatore rappresentativo delle istituzioni territoriali può essere sostituito nel corso del mandato secondo le modalità disciplinate dalla legge statale prevista da comma successivo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato";

b) al terzo comma, le parole: "membri del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputati"».

2.2282

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

2.2283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

2.2284

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2285

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere è disciplinata l'elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2286

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2287

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali, nonché quelle per la loro sostituzione, entro e non oltre trenta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

2.2288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere il primo periodo.

2.2289

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al capoverso «Art. 57», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «legge approvata da entrambe le Camere», con le seguenti: «legge costituzionale».

2.2290

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'» e sopprimere la parola: «quelle».

2.2291

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sostituire le parole: «sono regolate le modalità di» con le seguenti: «è disciplinata l'».

2.2292

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «art. 57», nel sesto comma sopprimere le parole da: «tra i consiglieri» fino alla fine.

2.2293

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «e i sindaci».

2.2294

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, STEFANO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «art. 57», al sesto comma dopo le parole: «i sindaci» inserire le seguenti: «garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2.2295

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole da: «nonché quella per la loro sostituzione» fino alla fine del comma.

2.2296

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole: «nonché per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

2.2297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro centottanta giorni».

2.2298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro novanta giorni».

2.2299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole:
«loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro sessanta giorni».*

2.2300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole:
«loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro quarantacinque giorni».*

2.2301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole:
«loro sostituzione» aggiungere le parole: «entro trenta giorni».*

2.2302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capo verso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le pa-
role: «in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».*

2.2303

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le pa-
role: «dalla carica elettiva regionale o locale».*

2.2304

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le pa-
role: «elettiva regionale o locale».*

2.2305

DE PETRIS, BAROZZINO; CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le pa-
role: «elettiva regionale o».*

2.2306

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le pa-
role: «regionale o».*

2.2307

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma sopprimere le pa-
role: «o locale».*

2.2308

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere il se-
condo periodo.*

2.2309

MUSSINI, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso articolo 57, nel sesto comma sopprimere il secondo periodo.

2.2310

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al capoverso «Art. 57», sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in ragione dei», con le seguenti: «nel rispetto».

2.2311

MLO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere in fine, il seguente comma:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

2.2312

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI

Al capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono sottoposti a procedimento penale, ovvero condannati per delitto non colposo».

2.2313

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al capo verso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo».

2.2314

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, PAGLINI

Al capoverso «Art. 57», aggiungere in fine il seguente comma:

«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati ovvero rinviati a giudizio per delitto non colposo».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

Di Biagio

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce norme in materia di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL;

tra gli interventi, oggetto della suddetta revisione costituzionale figura una rinnovata configurazione istituzionale del «Senato della Repubblica», di cui all'articolo 55 della Costituzione, a cui è attribuita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (Regioni, Città metropolitane e Comuni), di partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea e di verifica dell'attuazione delle leggi nonché le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in generale, di controllo delle politiche pubbliche, a rafforzamento delle prerogative di garanzia e di sindacato sull'operato del Governo riconosciute alla seconda Camera;

ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, così come riformato dal provvedimento in esame, il Senato della Repubblica è composto da novanta cinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Pertanto risulta di fatto esclusa una presenza rappresentativa della Circo-scrizione Estero, intesa come 21sima regione italiana;

Di contro, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione è previsto che «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività» con la specifica – introdotta nel provvedimento in esame – che tale riconoscimento valga soltanto per l'elezione dei rappresentanti della Camera dei Deputati, introducendo di fatto un disarmonico livello di rappresentanza presso le due Camere;

appare opportuno sottolineare che la circoscrizione estero, di cui al vigente articolo 48 della Costituzione, al pari di qualsiasi altra circoscrizione elettorale si configura come uno dei distretti elettorali in cui è suddiviso il territorio di uno Stato ai fini dell'elezione di un organo collegiale, pertanto il superamento dell'elettività diretta dei rappresentanti del nuovo Senato non dovrebbe corrispondere con il depennamento della circoscrizione estero ma con la sua ricontestualizzazione entro i parametri della nuova Camera dei rappresentanti;

infatti, il nuovo Senato della repubblica, di cui all'articolo 57 della Costituzione, così come modificato dal provvedimento in esame, configurandosi come rappresentanza di realtà territoriali specifiche e ponendosi – tra l'altro – come struttura di raccordo tra esse non dovrebbe prescindere dalla presenza di una rappresentanza della Circostrizione estero, non più intesa come distretto elettorale ma come 21sima regione italiana, dunque struttura territoriale;

appare opportuno segnalare che la normativa vigente disciplina la sussistenza di organismi rappresentativi della collettività italiana eletti direttamente dai cittadini residenti all'estero, che si configurano come organismi istituzionali espressione di specifiche strutture territoriali;

le comunità degli italiani all'estero, sebbene caratterizzate da un rapporto del tutto peculiare con i territori, non possono che essere considerate parte integrante della comunità nazionale, ed anch'esse meritevoli di una rappresentanza e di uno specifico raccordo con le istituzioni dello Stato;

il nuovo Senato, dovrà inoltre partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, cui le comunità di italiani presenti soprattutto in Europa, attraverso una loro rappresentanza, potrebbero apportare un patrimonio di esperienza e di partecipazione non trascurabile;

l'attuale configurazione del Senato della repubblica, venendo meno la conditio di elettività diretta dei rappresentanti, legittima di fatto una transizione del concetto di area di rappresentanza, dalla circostrizione elettorale di tipo regionale alla Regione vera e propria: pertanto l'abolizione di una rappresentanza della circostrizione estero al Senato, equivarrebbe ad ammettere una sua subalternità rispetto alle altre circostrizioni elettorali italiane, che equivalgono oggi alle singole regioni italiane;

il mancato riconoscimento, tra le rappresentanze componenti del nuovo Senato, di una afferente alla circostrizione estera, equivarrebbe nei fatti al mancato riconoscimento della ventunesima regione del Paese;

la Costituzione non opera una categorizzazione in termini di «rilevanza democratica» o di «preminenza rappresentativa» delle diverse regioni, né tantomeno è sottolineato nel testo costituzionale la potenziale «sacrificabilità» – in termini di rappresentanza parlamentare dell'una o dell'altra, dinanzi ad impasse legittimate dal mero e discutibile equilibrio politico-parlamentare;

posto, infine, che la rappresentanza parlamentare della circostrizione estero è stata mantenuta nell'ambito della composizione rappresentativa della Camera dei Deputati, in legittima ottemperanza a quanto sancito dalla monna costituzionale del 2001, l'equilibrio di rappresentanza nell'uno e nell'altro ramo del parlamento dovrebbe essere perfettamente garantito, anche se i due rami non sono più espressione di un bicameralismo perfetto;

le legittimità delle funzioni di verifica e di controllo riconosciute al nuovo Senato rischia di essere parziale in ragione della mancata corrispondenza di rappresentanze tra le due Camere, sebbene queste siano dotate di

responsabilità e funzioni differenti, in ragione dell'esigenza di raccordo e di complementarità di alcune funzioni fondamentali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nelle fasi successive dell'iter parlamentare del provvedimento in esame, di prevedere una riconfigurazione della rappresentanza della circoscrizione estero nel nuovo Senato della Repubblica o comunque prevedere una rappresentanza degli italiani all'estero, eventualmente anche attraverso gli organismi istituzionali rappresentativi della collettività italiana oltre confine, nella nuova struttura del Senato.

EMENDAMENTI

2.0.1

MILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorché le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronuncia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla»».

2.0.2

MARAN, SUSTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche negli organi del Senato della Repubblica nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, un rappresentante della stessa Regione appositamente delegato rende nota al Presidente del Senato

la posizione concordata nell'ambito della delegazione rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale"».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 2.

2.0.3

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori del Senato sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

2.0.4

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori del Senato federale sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

2.0.5

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori del Senato federale della repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

2.0.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

2.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno".».

2.0.8

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori del Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno".».

2.0.9

MILO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – 1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".».

2.0.9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOITICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale"».

2.0.11

MILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

2.0.12

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

2.0.13

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
 - b) al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la seguente: "trentacinquesimo"».
-

2.0.14

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito con il seguente:

"I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma"».

2.0.15

CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: "che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno raggiunto la maggiore età"».

2.0.16

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHIMO, DE PIN, BIGNAMI, ROMANI, BENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: "che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno raggiunto la maggiore età"».

2.0.17

MILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo"».

2.0.18

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni"».

2.0.19

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».
